

COPIA DA RESTITUIRE ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA [acquisti@buzziunicem.it](mailto:acquisti@buzziunicem.it)**A/b/766104\_0****Ordine n.270594 - E DV del 17/12/2019****OGGETTO : Conferma di Accettazione Ordinazione****CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO**

**1. Condizioni:** Si intendono sempre applicabili ad ogni ordinazione, eccezione fatta soltanto per quelle alle quali nella presente nota sia fatta designazione, con patto speciale. Per le prestazioni di manodopera il fornitore dovrà effettuare un sopralluogo del Cantiere e firmare i moduli di Condizioni integrative per ordini di Appalto e Condizioni Generali. Tutte le condizioni indicate nella presente si intendono accettate anche indipendentemente dalla sottoscrizione del duplo da parte del fornitore, essendo le medesime da aversi come parte essenziale dell'ordinazione. Si considera pertanto senza effetto qualsiasi clausola riposta dal fornitore nelle sue fatture, nelle sue note, nella sua corrispondenza, contraria o comunque in aggiunta alle condizioni generali o speciali della presente ordinazione.

**2. Fatture:** Devono essere emesse riempilate entro il mese successivo alla consegna o spedizione della merce e devono rispondere ai requisiti di cui all'art 21 del DPR 26.10.72 n.633 e successive modificazioni. Non pervenendoci la fattura entro 120 giorni dalla data della consegna della merce, o essendo la fattura stessa irregolare, procederemo ai sensi dell'art. 41 del Decreto predetto e successive modificazioni. Sulle fatture devono risultare i riferimenti al n. d'ordine di rimesso o bolla di consegna della merce. I materiali devono essere elencati nello stesso ordine del rimesso. Le fatture per prestazione fanno riferimento ad un S.A.L. approvato dal Responsabile lavori della Committente.

**3. Rimessi di consegne:** I materiali dovranno essere accompagnati sempre da un documento di accompagnamento, redatto ai sensi del DPR 627/78 e successive modificazioni e indicante il numero di codice ed ogni altra indicazione riportata in alto a sinistra della presente nota di ordinazione, ed inoltre la matricola, il disegno e la specificazione precisa del materiale consegnato. Ciascun rimesso dovrà contemplare i materiali di una sola ordinazione. In caso di inadempimento a quanto descritto nei paragrafi 2 e 3 la valuta delle fatture agli effetti del pagamento potrà essere prorata di 30 giorni senza ulteriore avviso.

**4. Consegnna della merce:** Le consegne per le quali non fossero state ottemperate le norme suddette, potranno essere sommariamente rifiutate dai nostri magazzini. La merce deve sempre essere consegnata dove convenuto. I rischi della merce trapassano a nostro carico unicamente all'atto della ricezione, da parte nostra o dei nostri incaricati, della merce nei nostri magazzini. Per le ordinazioni con consegna a carico della Committente, quest'ultima si assume i rischi del trasporto riservandosi di verificare qualità e quantità della fornitura all'atto dell'ingresso merce in Stabilimento. Fatture per merce non ordinata o comunque irregolarmente consegnata, saranno respinte.

**5. Termine di Consegnna:** L'inosservanza dei termini di consegna indicati nell'ordine, anche per una sola parte dell'ordinazione, comporterà a scelta della Committente:

a) la risoluzione di diniego del contratto, col solo onore per la Committente di dichiarare al fornitore che intende avvalersi di tale facoltà, qualora la Committente si avvalga di tale diritto di risoluzione il fornitore sarà tenuto a pagare per l'inadempimento una penale pari al 10% del prezzo comprensivo dell'ordine salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni;

b) oppure il mantenimento in vita dell'ordine con applicazione però al fornitore di una penalità in ragione del 2% dell'importo dei materiali non consegnati per ogni settimana di ritardo, salvo sempre il diritto al risarcimento ai maggiori danni, la Committente si intende esonerata dall'obbligo dell'avviso di cui all'art. 1457 c.c., resta fermo che tali penalità e risarcimento si intendono convenuti, in tal caso, come conseguenza del semplice ritardo.

**6. Causa di forza maggiore:** Il termine di consegna si intenderà automaticamente prorogato di tanti giorni quanti saranno quelli in cui il lavoro dovesse risultare impedito da causa di forza maggiore. Tali proroghe potranno essere invocate su ed in quanto i rispettivi periodi di interruzione siano stati comunicati per iscritto alla Committente all'atto del loro insorgere. Ai fini delle presenti Condizioni sono considerate cause di forza maggiore esclusivamente le calamità naturali, gli incendi, le esplosioni, le guerre, le rivoluzioni e gli scioperi a carattere nazionale che si protrassero complessivamente per oltre 7 giorni solari. Resta puraltro convenuto che qualora il ritardo della consegna per causa di forza maggiore dovesse accedere il periodo di trenta giorni di calendario, è riconosciuto alla Committente il diritto di annullare l'ordine e di ricevere in restituzione le somme fino a quel momento versate, sonzi che il fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

**7. Materiali consegnati in eccedenza:** La Committente non assume responsabilità di sorta per i materiali forniti in eccedenza sui quantitativi di cui alla presente ordinazione, anche nel caso che fossero stati introdotti nei suoi magazzini.

**8. Responsabilità:** Sottoscrivete, prima di iniziare i lavori in Stabilimento, i verbali di ACCETTAZIONE INCARICO e SOPRALLUOGO.

L'Appaltatore si assume la piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge per la regolare assunzione, l'assicurazione obbligatoria per gli infortuni e la previdenza sociale a favore dei propri dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro cui l'Appaltatore è soggetto e si impegna ad assicurare al suo personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del contratto collettivo di lavoro cui pure è soggetto.

Resta a carico dell'Appaltatore l'esclusiva responsabilità, anche ai sensi dell'art. 2049 c.c., per i danni che dovessero essere arrecati da essa o da suoi dipendenti sia che tali danni colpissero cose della Committente o persone alle dipendenze della stessa Committente o comunque esplicanti attività per essa, sia che colpissero terza o cose di terzi.

Resta in ogni modo inteso che l'appaltatore dovrà rispettare tutte le norme di cui alla Legge 5/5/1976 n. 313 e successive modificazioni (in particolare Legge 10/2/1982 n. 38), restando l'Appaltatore stesso esclusivamente responsabile di ogni conseguenza dannosa che dovesse derivare da ogni eventuale violazione di tali norme e restando comunque obbligato a tenere manlevata la Committente da ogni responsabilità verso chiesa. Qualsiasi guasto o danno provocato dai mezzi dell'Appaltatore ai beni della Committente obbliga il danneggiante al risarcimento del danno provocato. In ogni caso i mezzi usati, dovranno essere assicurati a spese esclusive dell'Appaltatore, con adeguati massimali, con estensione della copertura assicurativa anche ai danni provocati in spazi privati, contro il rischio di responsabilità civile anche verso terzi.

Nell'espletamento delle prestazioni il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà essere dotato di tutti i mezzi protettivi individuati dalle vigenti norme antinquinistiche e dalla particolarità del lavoro svolto. Le prestazioni di cui all'appalto in oggetto non sono cedibili. L'Appaltatore non dovrà, in nessun caso, dare in subappalto a chiesa i lavori e/o le prestazioni neppure con riferimento a parti di opera od a singola attività, salvo esplicita autorizzazione scritta della Committente. In tale ultimo caso l'autorizzazione per il subappalto non manleverà l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità contrattuali.

I lavori saranno svolti a Vostro completo rischio escludendo qualunque nostro intervento di mezzi e di capitali, fermo restando che il prezzo dell'intervento è comprensivo e compensativo di ogni Vostro costo relativo ai materiali ed alle attrezzature di Vostra proprietà da Voi impiegate.

**9. Collaudi:** L'accortamento delle condizioni e qualità della merce consegnata o prestazioni eseguite, spetta alla Committente, che potrà procedere agli eventuali rilievi in contraddittorio con il fornitore. La Committente si intende liberata dalle conseguenze previste nell'ultimo capoverso dell'art. 1513 cod.civ., quando non abbia chiesto all'Autonoma Giudiziaria che la qualità e la condizione della cosa venduta siano verificate nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c. Il fornitore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte e conforme le indicazioni o disegni ricevuti dalla Committente. Qualora entro diciotto mesi dalla ricezione della merce o prestazione e anche se fosse già stata posta in applicazione su prodotti della Società e anche se le fatture relative alla merce fossero già state pagate, si manifestassero difetti o difformità o comunque si rilevasse la mancanza di conformità della merce rispetto al pianto, il fornitore provvederà, a sue spese, ad eliminare i difetti, a far venire meno le difformità e a rendere le merce conforme al pianto. L'ordinazione si intende esaurita con la consegna ai nostri magazzini del quantitativo di materiale ordinato.

**10. Invulnerabilità dei prezzi:** I prezzi stabiliti nell'ordine (al netto dell' I.V.A.) si intendono, per patto espresso, fissi ed invulnerabili per tutto il periodo necessario all'espletamento della fornitura nonostante il verificarsi di qualsiasi vicenda e anche se per tale espletamento si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, anche dipendente da causa di forza maggiore, un periodo di tempo superiore a quello concordato. L'eventuale aumento dei costi costituisce un rischio previsto e valutato dal fornitore. I prezzi indicati nell'ordine sono comprensivi di tutti i costi dei materiali e della manodopera e di ogni altro entro resso nessuno escluso eventualmente occorrente.

**11. Pagamenti e inadempienze:** L'accortamento di inadempimenti da parte del fornitore da diritto alla Committente di ritenere i pagamenti che fossero mutuati per prestazioni anteriori, anche se non relativi all'ordinazione, in garanzia contro le conseguenze dell'inadempienza del fornitore. Ciò, senza bisogno di provvedimenti cautelativi da parte della Autonoma Giudiziaria.

**12. Divieto di cessione:** I crediti oggetto del presente contratto sono incedibili. Le parti espressamente convengono che la violazione del divieto comporta, a carico dell'inadempiente, l'assunzione di tutte le conseguenze dannose derivanti al debitore edotto. Quest'ultimo sarà comunque facilitizzato, senza necessità di preavviso, a sospendere sine die l'adempimento delle obbligazioni inseriti il presente ordine. È fatto divieto al Fornitore di emettere trame per il pagamento delle prestazioni e forniture.

**13. Costruzione su disegni e modelli della Committente:** I disegni e i modelli di proprietà della Committente non possono dal fornitore essere utilizzati per la costruzione di cose diverse e non possono essere utilizzati in alcun modo o lasciati utilizzare da parte di persone che, anche per motivi inerenti la fornitura, ne siano venute a conoscenza.

**14. Competenza:** Per ogni controversia l'Autonoma Giudiziaria esclusivamente competente è quella di Veredoli ed i rapporti contrattuali sono regolati dalla legge 20/03/1992 n. 160.

Data 06/02/2020 Timbro e firma R.E.M. S.r.l.

Si approvano ai sensi dell'artt 1341 e 1342 del C.C. gli articoli 4,5,6,7,9,10,11,12 delle sopraestese condizioni generali e le Condizioni di Pagamento

Data

Timbro e firma

06/02/2020

Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 Fax 0775.839345

C.F.P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002

Via Ferruccia 16/A - 03010 Patrica (Fr)  
Tel. 0775.830116 - Fax 0775.839345  
C.F.P. Iva 02240470605 SDI M5UXCR1  
CCIAA N. 138995 del 03.05.2002